

LICEO SCIENTIFICO STATALE
FRANCESCO SEVERI


CASTELLAMMARE DI STABIA NAPOLI

7 FEBBRAIO

3° GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL
BULLISMO E IL CYBERBULLISMO



A cura delle docenti referenti:
Prof.sse Vincenza Vanacore e Camilla Franzese.
Dirigente Prof.ssa Elena Cavaliere.



DEFINIZIONI

BULLISMO

CYBERBULLISMO





BULLISMO

Con il termine "**BULLISMO**" s'intende un **comportamento aggressivo e ripetitivo** nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Infatti ciò che contraddistingue questo fenomeno è il rapporto asimmetrico esistente tra vittima e bullo: la prima è impossibilitata o **non ha le abilità** per far cessare l'atto aggressivo nell'immediato e il secondo compie l'atto volontariamente, quindi con l'**intenzione di ferire** o attuare un danno. Inoltre, vi deve essere un'altra componente: quella della **ripetitività**. Quindi uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose **per avere potere** su un'altra persona.





CYBERBULLISMO

Il “**CYBERBULLISMO**” è un bullismo di **ultima generazione**, che ai 3 criteri caratteristici del bullismo - **intenzionalità**, **ripetizione nel tempo** e **squilibrio di potere**- aggiunge varie forme di contatto **elettronico**. Infatti, esso è un atto aggressivo intenzionale, condotto da un individuo o gruppo d'individui, che si avvale di diverse modalità offerte dai **nuovi media** soprattutto social network (Facebook, Twitter...), chat sincrone, forum online, telefonate e messaggi. Inoltre, presenta caratteristiche proprie che lo rendono più **pervasivo** ed **irrefrenabile**. Se, infatti, il bullismo tradizionalmente era inteso come una forma di prevaricazione, singola o di gruppo, che implicava il rapporto diretto tra bullo e vittima, in particolare nell'ambito scolastico, nel cyberbullismo i confini sono **molto più estesi** perché viaggiano attraverso **internet**.



DIFFERENZE

Bullismo

-Sono coinvolti solo gli studenti della **classe** e/o dell'**Istituto**

-Generalmente solo chi ha un carattere **forte**, capace di **imporre** il proprio potere, può diventare un bullo

-I bulli sono **studenti**, compagni di classe o di Istituto, **conosciuti** dalla vittima

-Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un **determinato ambiente**

-Le azioni di bullismo avvengono durante l'**orario scolastico** o nel tragitto **casa-scuola, scuola-casa**

-Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe **limitano** le azioni aggressive

-Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il **contatto diretto** con la vittima

-Reazioni **evidenti** da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo

-Tendenza a **sottrarsi** da responsabilità portando su un piano **scherzoso** le azioni di violenza.

Cyberbullismo

-Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di **tutto il mondo**

-Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo

-I cyberbulli possono essere **anonimi** e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona **non sappia** con chi sta interagendo

-Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in **tutto il mondo**


-Le comunicazioni aggressive possono avvenire **24 ore su 24**

-I cyberbulli hanno **ampia libertà** nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale

-Percezione di **invisibilità** da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia

-Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che **non consentono** al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni

-**Sdoppiamento della personalità**: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato





CONSIGLI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASI DI BULLISMO



La prima regola è il **rispetto**: ognuno è diverso per cui non offendere i tuoi compagni o amici.




Se vedi un coetaneo escluso dalle attività che fate, coinvolgilo.



Subire il bullismo fa stare male, per cui è importante parlare con un adulto di cui ti fidi, con i tuoi genitori, con gli insegnanti, con il tuo medico sia se sei tu a subirlo, sia quando sai che qualcuno subisce prepotenze: questo non vuol dire fare la spia, ma aiutare te stesso o gli altri.





Se gli atti di bullismo diventano violenti, se ti prendono in giro, dopo averne parlato con la tua famiglia e la scuola, se gli episodi continuano, rivolgiti ai centri specializzati o a Carabinieri e Polizia di Stato.



Cerca di non isolarti: spesso il bullo provoca quando sei solo. Se stai vicino agli adulti e ai compagni che possono aiutarti, sarà difficile per lui avvicinarsi.




Se uno o più persone compiono atti ripetuti di bullismo colpendoti con violenza, difenditi, ma non diventare violento anche tu.



Prima di compiere certe azioni, pensa, rifletti e poi agisci. Certe azioni, se gravi, comportano delle violazioni della legge e si è dunque perseguibili.





CONSIGLI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASI DI CYBERBULLISMO



CALMATI PRIMA DI CONDIVIDERE. Quando pubblichi qualcosa su di te, tieni presente che potrebbe diventare facilmente accessibile a tutti e quindi anche alle persone con cui non desideravi condividere quel contenuto. Ricorda inoltre che non è una buona idea condividere qualcosa quando stai vivendo emozioni forti come la rabbia, la tristezza o l'euforia. Bisogna calmarsi, prima, così da poter decidere razionalmente se si tratta di una mossa giusta.

PRIMA DI CONDIVIDERE CHIEDI IL PARERE DEGLI ALTRI. Nella maggior parte dei casi, quando gli amici ti inviano qualcosa, sono d'accordo se condividi quel contenuto con altre persone. Se però non ne sei convinto, pensaci due volte prima di farlo. Per essere ancora più certo, chiedi alla persona se le dispiace se condividi ciò che ti ha inviato. Vale lo stesso se stai condividendo foto o video in cui sono presenti altri soggetti: chiedi il permesso di taggarli e ripubblicare o "diffondere" messaggi e altro.

FATTI 3 DOMANDE PRIMA DI SCHIACCIARE 'PUBBLICA'. Prima di scrivere o condividere un post, sono tre le domande da rivolgere a se stessi.

- Voglio che le persone mi vedano in questo modo?
- Questo contenuto mi darebbe fastidio se fosse condiviso con altre persone?
- Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se lo condividessi?





PRIMA DI CONDIVIDERE O POSTARE FAI SBOLLIRE LA RABBIA. Se hai condiviso qualcosa che non dovevi, innanzitutto domanda alle persone cui hai inviato quel contenuto di non diffonderlo. Se qualcun altro ha pubblicato qualcosa che gli hai mandato, chiedigli subito di eliminarlo. Il più delle volte funziona. Non fare nulla quando sei arrabbiato, prenditi del tempo per far sbollire la rabbia e, se puoi, parla direttamente con la persona interessata per trovare una soluzione.

NO ALLE VENDETTE. Qualsiasi cosa accada non vendicarti, perché peggioreresti quasi sicuramente la situazione. Meglio chiedere aiuto, se si finisce in una situazione critica o ambigua, a un adulto fidato: i genitori, un professore o un consulente della scuola (referente bullismo). E se si resta vittima di un reato, non c'è che una strada: denunciare.



PENSACI BENE PRIMA DI CONDIVIDERE UN'IMMAGINE: NON SI CANCELLERÀ MAI. Bisogna essere prudenti anche con le immagini e riflettere bene prima di metterle in comune sui social. Se qualcuno ti chiede di condividere dei contenuti, e a te non va, hai il diritto di rifiutare. Nessuno che ti ama o ti rispetta fa pressioni o ti minaccia. E poi, tieni presente che un'immagine rimossa può rivivere attraverso lo screenshot. La rimozione richiede due secondi, ma non è per sempre. Alcuni siti di social network o applicazioni promettono di eliminare automaticamente le immagini o i video dopo una visualizzazione di qualche secondo. Ma non è sempre così scontato.



NON CONDIVIDERE LE PASSWORD. A volte gli amici condividono le password quando sono in buoni rapporti, purtroppo ciò può trasformarsi in un incubo. Meglio non farlo.



NON CONDIVIDERE GLI SCHERZI. Se i contenuti possono mettere un tuo amico o conoscente in cattiva luce, imbarazzarlo o ferirlo, non dividerli. La persona probabilmente te li ha inviati per scherzare, ma gli scherzi possono essere davvero poco divertenti se arrivano alla persona sbagliata.

CHIEDITI SE LA PERSONA PRESENTE IN UN'IMMAGINE O IN UN VIDEO HA PIACERE CHE TU LO CONDIVIDA.

Se qualcuno condivide con te qualcosa in cui è presente qualcun altro, chiediti: la persona che mi ha inviato il contenuto voleva che fosse condiviso? Aveva il permesso della persona presente nel video, nella foto o nella chat? Come mi sentirei se qualcuno condividesse contenuti simili in cui sono presente?

RIMEDIA AL TUO ERRORE. Può succedere di commettere un errore o di fare scelte sbagliate. L'importante è sapere che rimediare si può e che si deve dare il massimo per farlo.





LEGGE ANTI-BULLISMO

In Italia, fino a qualche tempo fa, per punire le condotte di **bullismo**, non essendovi ancora nella legislazione penale per un reato di bullismo, si faceva riferimento a diversi reati già previsti dal codice penale e dalla legislazione penale speciale, come ad esempio i reati di percosse o lesione personale (art. 581 e 582 codice penale), minaccia (art. 612), ingiuria o diffamazione (art. 594 e 595), furto (art. 624) o danneggiamento di cose (art. 635), molestia o disturbo (art. 660), stupro (art. 609), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis), e come tali vengono puniti dalla magistratura. Inoltre, il bullismo è spesso sanzionato con pene maggiori dovute all'aggravante dei futili motivi. Procedimento civile e penale possono essere unificati, se la vittima è maggiorenne.

Nel mese di novembre del 2019, dalla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati è stata approvata la legge anti-bullismo che prevede, oltre al numero verde per le vittime di bullismo (**il 114**) e pene più aspre per i minorenni, la possibilità, nei casi più gravi, di allontanare il bullo dalla famiglia.





LEGGE ANTI-CYBERBULLISMO

Nel 2017 è entrata in vigore la **legge 71/17**, per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del **cyberbullismo**, concernente disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con cui viene rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico viene punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.

